



IL “DIRITTO DI FARE INFORMAZIONE”

TOMMASO D’ANTONIO

SOMMARIO: 1. Premessa. – 1.1. Le diverse forme del diritto di “fare informazione”. – 1.2. La tecnica dell’intervista. – 2. I limiti all’esercizio del diritto. – 2.1. La verità. – 2.2. L’utilità sociale. – 2.3. La continenza espressiva. – 2.4. L’essenzialità della notizia.

1. E’ ormai opinione consolidata, nel mondo contemporaneo, che i mezzi di informazione costituiscano il canale privilegiato per conoscere ed approfondire i diversi aspetti della quotidianità. I media, secondo il senso comune, sono un vero e proprio “specchio della realtà”¹ e le notizie influiscono in modo rilevante sulla rappresentazione del mondo in cui viviamo. Inoltre, la libertà di esprimere la propria visione della realtà, il proprio punto di vista su un determinato fatto storico, anche quando questo contrasti con quello dominante o possa pregiudicare la sfera altrui, è di certo uno dei caratteri sostanziali delle moderne democrazie. Ora, proprio in ragione della rilevanza riconosciuta agli organi di informazione e della conseguente capacità di “impatto sociale” che essi hanno progressivamente assunto nel tempo, il diritto di fare informazione rappresenta ancora una delle principali “anime problematiche” della scienza giuridica.

Sin da quando questa libertà venne consacrata nelle formule del *First Amendment* o della *Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen*, si è parallelamente sviluppato il dibattito intorno ai limiti, ai confini della stessa: dove finisce il diritto di ogni cittadino di dire agli altri ciò che non vogliono sentirsi dire? E dove comincia, dunque, il diritto di un cittadino a non sentir parlare di determinati accadimenti (che lo riguardino direttamente oppure no)? È la costante ridefinizione di questo confine mobile che segna, da sempre, i differenti spazi che le società e, con esse, gli ordinamenti assegnano rispettivamente all’attività informativa ed alla libertà dei *media*, da un lato, ed ai diritti fondamentali dei cittadini, dall’altro. L’equilibrio tra queste due fondamentali dimensioni della democrazia è - e non potrebbe essere altrimenti - ontologicamente instabile, ove, nell’alternarsi delle stagioni storiche (e politiche), l’unica costante è rappresentata dal continuo raggiungimento di nuovi e differenti punti di equilibrio transitori.

Appare, quindi, essenziale formare una coscienza deontologica direttamente connessa al campo dell’informazione. L’etica, infatti, concorre a definire la struttura della comunicazione e a precisare le possibilità dei singoli elementi del linguaggio giornalistico, dal trattamento delle fonti alle tecniche di esposizione, dalla scrittura alla fotografia, dai limiti del diritto di cronaca al dovere di rappresentazioni veritiere.

¹ Così LIVOLSI *Manuale di sociologia della comunicazione*, Roma, 2002. In tema, vedi SICA – STANZIONE, *Informazione, “verità” e tutela della persona*, in *Quaderni del Dipartimento dei Rapporti Civili ed Economici nei Sistemi Giuridici Contemporanei*, diretti da STANZIONE, Salerno, 1997, p. 13 ss.



La libertà di manifestazione del pensiero è garantita, in Italia, dall'art. 21 Cost., così come dall'art. 10 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Tale principio costituzionale esprime tanto la libertà d'opinione, quanto la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee o critiche su temi d'interesse pubblico. Il diritto di fare informazione, inteso in un senso poco specifico, può essere considerato, quindi, una concretizzazione della libertà di manifestazione del pensiero prevista dall'art. 21 Cost., caratterizzata dalla finalità di offrire a terzi una rappresentazione di un particolare profilo della realtà odierna². In tal senso, il diritto ad informare si traduce nella libertà di diffondere attraverso la stampa e gli altri mezzi di comunicazione notizie e commenti, anche lesivi della reputazione altrui, sancito in linea di principio dall'art. 21 Cost. e regolato, principalmente, dalle leggi 8 febbraio 1948, n. 47 (la cd. "legge sulla stampa") e 3 febbraio 1963, n. 69³.

Tale diritto è considerato legittimamente esercitato nel momento in cui ricorrano le seguenti condizioni, che non sono previste dalla legge, ma si sono progressivamente consolidate nella giurisprudenza:

- a) verità (oggettiva o anche solo putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) dei fatti esposti, che non è rispettata quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano dolosamente o anche solo colposamente, taciuti altri fatti, tanto strettamente collegati ai primi da mutarne completamente il significato;
- b) utilità sociale dell'informazione, consistente nell'esistenza di un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti riferiti, anche in relazione alla loro attualità;
- c) forma civile dell'esposizione, cioè non eccedente rispetto allo scopo informativo da perseguire, improntata a serena obiettività, almeno nel senso di escludere il preconcetto intento denigratorio e, comunque, in ogni caso rispettosa di quel minimo di dignità cui tutti hanno diritto (si discorre di contenenza espressiva)⁴.

² Nell'ambito di una ampia bibliografia in tema, si vedano SICA, *Libertà di informazione e principi costituzionali*, in SICA – ZENO-ZENCOVICH (a cura di) *Manuale di diritto dell'informazione e della comunicazione*, Padova, 2009, p. 1 ss.; SICA – V. D'ANTONIO, *La responsabilità civile del giornalista*, in SICA – STANZIONE (a cura di) *Professioni e responsabilità civile*, Bologna, 2006, p. 811 ss.; CITARELLA, *La r.c. del giornalista*, in CENDON (a cura di) *Il diritto privato nella giurisprudenza, La responsabilità civile*, vol. X, *La responsabilità extracontrattuale*, Torino, 1998, p. 393 ss.; ZENO-ZENCOVICH – CLEMENTE – LODATO, *La responsabilità professionale del giornalista e dell'editore con le massime da 300 sentenze (1960-1994)*, Padova, 1995, *passim*; SICA, *Profili giuridici del falso giornalistico*, in CASILLO – DI TROCCHIO – SICA, *Falsi giornalistici. Finti scoop e bufale quotidiane*, Napoli, 1997, p. 76 ss.; VISINTINI, *Responsabilità professionale del giornalista*, in *Dir. inf.*, 1991, p. 548 ss. Si veda anche, in una prospettiva più ampia, RICCIUTO – ZENO-ZENCOVICH, *Il danno da mass-media. Elementi per la valutazione e criteri di liquidazione*, Padova, 1990, *passim*.

³ In tal senso, Cass. civ., sez. III, 22 marzo 2007, n. 6973, in *Red. Giuffrè*, 2007. In tema, DI MARTINO, *La disciplina della stampa e la professione giornalistica*, SICA – ZENO-ZENCOVICH (a cura di) *Manuale di diritto dell'informazione e della comunicazione*, cit., p. 19 ss.

⁴ In tal senso, Cass. pen., sez. V, 9 ottobre 2007, n. 42067, in *Diritto&Giustizia*, 2007, p. 98 ss. In tema, cfr. anche STANZIONE, *Introduzione*, in V. D'ANTONIO – VIGLIAR, *Studi di diritto della comunicazione*, Bologna, 2009, p. XVII.



Chiaramente, il diritto di fare informazione può avere ad oggetto differenti ambiti (ad esempio, politica, economia, gossip, sport, scienze e via enumerando) e manifestarsi attraverso diversi strumenti espressivi (come, ancora a titolo esemplificativo, la carta stampata, la televisione, il volantinaggio, la radio, internet, la telefonia).

In tal senso, l'esercizio del diritto ad informare finisce per coincidere con quella che la giurisprudenza suole indicare come attività giornalistica, una prestazione di lavoro tipicamente intellettuale volta alla raccolta, al commento ed alla elaborazione di notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione. Si tratta, dunque, di una attività, contraddistinta dall'elemento della *creatività* e consistente nella mediazione tra il fatto di cui acquisisce la conoscenza e la diffusione di esso attraverso un messaggio (scritto, verbale, grafico o visivo) necessariamente influenzato dalla personale sensibilità e dalla particolare formazione culturale e ideologica⁵.

Chi "fa informazione", pertanto, si pone quale mediatore intellettuale tra un accadimento e la narrazione di esso a terzi, caratterizzando la sua attività anche in ragione di una *tempestività di informazione* diretta a sollecitare i cittadini a prendere conoscenza e coscienza di tematiche meritevoli, per la loro novità, della dovuta attenzione e considerazione⁶.

In una prospettiva sostanziale, allora, chiunque eserciti il proprio diritto ad informare, svolgendo così una attività giornalistica, dovrebbe qualificarsi come giornalista.

Ad ogni modo, bisogna tener presente che, da tempo ormai, si tende ad attribuire la qualifica soggettiva di giornalista secondo un criterio non sostanziale, bensì formale, sicché si considera tale soltanto chi presenti il requisito astratto dell'iscrizione all'Albo dei Giornalisti.

Applicando questo criterio formale, siamo chiamati, tuttavia, a constatare che non c'è coincidenza tra giornalisti ed attività giornalistica, ma anzi quest'ultima viene svolta da molti soggetti che giornalisti non sono. Ne deriva che il diritto ad informare così come l'attività giornalistica non rappresenteranno prerogative esclusive del giornalista, ma - soprattutto oggi, nell'epoca di internet - costituiscono una posizione costituzionalmente garantita a qualunque individuo.

Tant'è che, da un punto di vista giuridico e della attribuzione delle responsabilità (civile e penale), la qualifica di giornalista (nel senso formale appena visto) oppure no di

⁵ Così Cass. civ. 23 novembre 1983, n. 7007, in *C.E.D. Cass.*, n. 431647.

⁶ Si rinvia, in tal senso, a SICA – V. D'ANTONIO, *La responsabilità civile del giornalista*, cit., p. 819 ss. Cfr. Cass. civ., sez. lav., 20 febbraio 1995, n. 1827, in *Foro it.*, 1995, I, c. 1152 ss., nonché Cass. civ. 23 novembre 1983, n. 7007, cit., secondo cui "la nozione dell'attività giornalistica, in mancanza di una esplicita definizione da parte della legge professionale 3 febbraio 1963, n. 69 o della disciplina collettiva, non può che trarsi da canoni di comune esperienza, presupposti tanto dalla legge quanto dalle fonti collettive, con la conseguenza che per attività giornalistica è da intendere l'attività, contraddistinta dall'elemento della creatività, di colui che, con opera tipicamente (anche se non esclusivamente) intellettuale, provvede alla raccolta, elaborazione o commento delle notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi d'informazione, mediando tra il fatto di cui acquisisce la conoscenza e la diffusione di esso attraverso un messaggio (scritto, verbale, grafico o visivo) necessariamente influenzato dalla personale sensibilità e dalla particolare formazione culturale e ideologica.



chi esercita il proprio diritto ad informare è assolutamente irrilevante: la legge e le corti non fanno discendere da ciò alcuna differenza di trattamento. Al contrario, come si vedrà, esistono disposizioni che dettano regole particolari quando il diritto di fare informazione del singolo venga esercitato e si inserisca nell'ambito di organizzazioni complesse, quali le testate giornalistiche (della carta stampata, televisive, telematiche, ecc.). Tali norme specifiche, ciò nonostante, non cambiano affatto l'essenza del diritto, che rimane sempre la stessa, caratterizzata dai medesimi limiti, ma - proprio in ragione della compartecipazione all'attività di informazione di diversi soggetti con differenti ruoli e responsabilità - provvedono semplicemente ad ampliare il novero di coloro i quali saranno chiamati a rispondere dell'eventuale abuso dell'esercizio della libertà da parte del singolo.

1.1. Il diritto ad informare, nella pratica, si traduce innanzitutto nel binomio cronaca-critica⁷.

Con il primo termine si allude alla mera narrazione dei fatti, aliena da qualsivoglia valutazione, aggiunta o omissione, con la nozione di "critica", invece, la notizia si colora di profonde sfumature soggettive, traducendosi nella espressione di un giudizio personale, una scelta valutativa⁸.

Il diritto di critica, allora, al contrario della mera cronaca, si esprime in una proposizione valutativa che comporta per sua natura l'esistenza di postulati o proposizioni indimostrabili dei quali non può predicarsi un controllo se non nei limiti della contenenza espositiva ossia della adeguatezza alla finalità dialettica perseguita⁹. In sostanza, il cronista espone i fatti oggettivamente, mentre il critico di essi fornisce una interpretazione soggettiva.

Mentre per verificare l'esercizio del diritto di cronaca si applica più che altro un criterio obiettivo di rispondenza al vero dei fatti narrati, secondo la giurisprudenza, ciò che distingue la critica dall'invettiva (o dall'insulto) è il fatto che la prima è argomentata, la seconda è gratuita.

Un giudizio critico deve essere corredato, pertanto, da una "spiegazione" che renda manifesta al destinatario del messaggio la ragione della disapprovazione.

⁷ Sulla distinzione tra diritto di cronaca e diritto di critica, tra gli altri, NUVOLONE, voce «Cronaca (libertà di)», in *Enc. dir.*, XI, Milano, 1962, p. 420 ss., e ABRUZZO, *I doveri del giornalista in relazione al diritto di critica e di cronaca*, in *Tabloid*, 1, 1998, *passim*. Cfr. SICA, *Profili giuridici del falso giornalistico*, cit., p. 17 ss.; ESPOSITO, *La libertà di manifestazione del pensiero nell'ordinamento italiano*, Milano, 1958, *passim*.

⁸ Come osservato da SICA, *Profili giuridici del falso giornalistico*, cit., p. 18 (nota 29), la dottrina non ha dedicato eccessivo spazio alla distinzione in esame, probabilmente a ciò indotta dalla assimilazione giuridica dei due concetti nell'alveo dell'unica "copertura" costituzionale. Particolarmente interessante è la prospettiva di ZENO-ZENCOVICH, *Alcune ragioni per sopprimere la libertà di stampa*, Bari, 1995, p. 36 ss., che pone alla base delle sue riflessioni proprio l'impossibilità di assimilare concretamente come in astratto i due concetti di critica e di cronaca. In giurisprudenza, Cass. 5 maggio 1995, n. 4871, cit., p. 920. Cfr. anche CHIAROLLA, *L'onore tra tutela penale e responsabilità civile* (commento a Cass. 7 febbraio 1996, n. 982), in *Danno e resp.*, 1996, p. 457 ss.

⁹ Cfr. Cass. pen., sez. V, 2 luglio 2007, n. 25138, in *Resp. civ. e prev.*, 2007, 10, p. 2196 ss.



Ad ogni modo, questa distinzione netta e ben marcata in teoria perde gran parte della propria precisione e diviene estremamente problematica quando trasposta in una prospettiva pratica: se, infatti, è difficile pensare ad un “racconto” assolutamente asettico di una vicenda, d’altro canto la critica presuppone logicamente un momento di mera apprensione del fatto storico da commentare¹⁰.

Nella maggior parte dei casi, dunque, critica e cronaca si presenteranno come profili inscindibili che concorrono a formare la notizia offerta ai destinatari dell’informazione¹¹.

In questo più ampio dibattito si inseriscono anche, per le recenti dispute che si sono sviluppate intorno ad esse, la cosiddetta critica scientifica, quella storica e quella giudiziaria. Per le prime due le problematiche sono legate al fatto che i giudizi espressi dall’autore della pubblicazione siano assolutamente fondati su notizie vere o almeno seriamente controllate¹². La cronaca giudiziaria, invece, data l’estrema attualità del concetto, merita un approfondimento maggiore. In particolare, in materia, il giudice, chiamato a stabilire la legittimità dell’agire del cronista che segue le indagini dei P.M., valuterà la veridicità delle informazioni diffuse, effettuando la comparazione con gli atti giudiziari disponibili al momento della pubblicazione della notizia¹³. Quando, poi, la notizia diffusa consista nella cronaca di una dichiarazione resa in sede giudiziaria, non può ritenersi che egli sia tenuto a svolgere specifiche indagini sull’attendibilità del dichiarante, poiché tale valutazione riguarda il merito della dichiarazione e la sua rispondenza a verità, mentre sussiste per il giornalista solo l’obbligo di accertare che la dichiarazione sia stata effettivamente resa ed in quale contesto, oltre che l’obbligo di indicare la fase processuale a cui risale la dichiarazione e gli atti da cui proviene, in modo che il lettore o l’ascoltatore possa chiaramente intendere se essa abbia già ricevuto il vaglio processuale da parte del magistrato e se ne dovrà avere altri¹⁴. In ogni caso, in giurisprudenza, si ritiene generalmente che la critica giudiziaria abbia dei confini particolarmente angusti: nei confronti dei magistrati e dei provvedimenti giudiziari che essi emettono, infatti, è consentita la critica soltanto se “meditata”, mentre non è ammessa la critica più incisiva che si può esercitare in ambito politico e sindacale. Una simile “omologazione” del diritto di critica gioverebbe esclusivamente ad elevare il tasso di conflittualità nella dialettica

¹⁰ La definizione delle differenze concettuali tra le due nozioni in esame è frutto, per lo più, di elaborazione giurisprudenziale. Cfr., ad esempio, Cass. civ., 24 novembre 1994, in *Dir. inf.*, 1995, p. 145 ss., ove si identifica il diritto di critica rispetto al diritto di cronaca perché non destinato immediatamente alla narrazione dei fatti, ma alla “*espressione di un giudizio o di una opinione che, come tale, non può essere rigorosamente obiettiva*”. In dottrina, adottano un criterio funzionale al fine di distinguere il diritto di critica da quello di cronaca, NUVOLONE, voce «*Cronaca (libertà di)*», cit., p. 421 ss.; MORTATI, *Istituzioni di diritto pubblico*, Padova, 1976, p. 859 ss.; CHIOLA, *L’informazione nella Costituzione*, Padova, 1973, p. 23 ss. nonché p. 98 ss.

¹¹ Cfr. anche Cass. civ., sez. III, 6 agosto 2007, n. 17172, in *Giust. civ. mass.*, 2007, fasc. 7-8.

¹² Vedi MORRETTA *Critica scientifica e diffamazione* (nota a Cass., sez. I, 6 aprile 1993, n. 4109), in *Nuova giur. civ. comm.*, 1994, I, p. 584 ss. - Cass. pen., sez. V, 7 marzo 2007, n. 18808, in *Guida al diritto*, 2007, p. 84 ss.

¹³ Così Cass. civ., sez. III, 20 maggio 2009, n. 11699, in *Diritto&Giustizia*, 2009, p. 67 ss.

¹⁴ Testualmente, Cass. civ., sez. III, 10 marzo 2009, n. 5727, in *Giust. civ. mass.*, 2009, p. 3 ss.



processuale, con esiti perniciosi per la serenità dei soggetti implicati e la definizione dei procedimenti trattati¹⁵.

Rappresenta una ulteriore espressione del diritto di fare informazione la satira, che, nella sua connotazione attuale, frutto soprattutto della elaborazione della giurisprudenza, appare definirsi tra cronaca e critica. Se della prima, infatti, condivide la portata informativa, con la seconda, evidentemente, ha in comune la valutazione critica della realtà, sebbene tradotta al pubblico secondo forme espressive ironiche quali, ad esempio, la vignetta o la caricatura: anche chi esercita il diritto di satira, dunque, deve rispettare innanzitutto il principio, proprio della cronaca, del rispetto della verità oggettiva o almeno putativa della informazione riletta in chiave sarcastica.

Il diritto ad informare può concretamente esercitarsi oltre che nella vera e propria ricostruzione della notizia secondo le forme della cronaca, della critica o della satira, anche nella mera presentazione della notizia stessa: è il caso dell'attività di colui che, pur non avendo materialmente scritto il pezzo, titola gli articoli di giornale oppure costruisce "graficamente" la copertina di un periodico. Non è raro, infatti, il caso in cui al testo di un articolo perfettamente lecito e non lesivo di alcun diritto della personalità venga associato, nella presentazione dell'informazione, un titolo o un richiamo in copertina che di per sé configurano una fattispecie generatrice di profili di responsabilità: in questa ipotesi, il fatto lesivo non può essere addebitato al materiale estensore dell'articolo, ma solo ed esclusivamente a chi ha curato l'introduzione grafica di esso¹⁶.

1.2. Una particolare modalità esplicativa del diritto di fare informazione è quella dell'intervista, ove è problematico definire il rapporto tra la responsabilità dell'intervistatore e le opinioni lesive dell'altrui reputazione espresse dal soggetto intervistato¹⁷.

In giurisprudenza, in origine, si è affermato un orientamento caratterizzato per la estrema severità nei confronti dell'intervistatore: su quest'ultimo, infatti, graverebbe tanto l'obbligo di riportare fedelmente quanto riferito dall'intervistato, tanto quello di controllare che le circostanze narrate dall'intervistato siano vere¹⁸. Veniva affermato, dunque, il principio della "doppia verità": l'intervistatore andrà esente da responsabilità soltanto qualora abbia rispettato la riproduzione fedele di quanto dichiarato durante l'intervista (prima verità) e verificato diligentemente la rispondenza al vero delle circostanze riferite dall'intervistato (seconda verità)¹⁹.

¹⁵ In tal senso, Cass. pen., sez. V, 11 novembre 2008, n. 2066, in *Riv. pen.*, 2009, 4, p. 462 ss.

¹⁶ In dottrina, *inter alios*, GIUGLIANO, *Libertà di informazione, tutela della reputazione e tendenziosità del "titolo" di un articolo* (nota a Trib. Torino 18 maggio 1996), in *Nuova giur. civ. comm.*, 1998, I, p. 115 ss.

¹⁷ Vedi CITARELLA, *La r.c. del giornalista*, cit., p. 419, e LUCCHINI GUASTALLA, *Diritti di cronaca e dichiarazioni di terzi*, in *Riv. dir. civ.*, 1997, p. 1 ss. ed, in particolare, p. 23 ss.

¹⁸ In giurisprudenza, per tutte, Cass. 5 maggio 1995, n. 4871, in *Foro it.*, 1996, I, c. 657 ss.

¹⁹ Cfr. anche App. Milano 17 novembre 1989, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1990, I, p. 54 ss. *Ratio* di questa posizione è il contributo causale che il giornalista, con la sua intervista, dà alla diffusione dell'offesa: chi fa informazione, infatti, finirebbe per creare l'evento-intervista e la conseguente lesione formulando domande a carattere illusorio, suggestivo o magari provocatorio. Si avrebbe, in concreto,



In seguito, si è consolidato un diverso orientamento giurisprudenziale connotato da una maggiore apertura verso le “ragioni” dell’intervistatore²⁰. Alla luce di tale posizione, il requisito della verità andrebbe valutato esclusivamente in relazione all’evento intervista, che deve essere realmente avvenuta e deve essersi svolta così come raccontata e l’obbligo dell’intervistatore si riduce nel riportare parole perfettamente rispondenti a quanto riferito dall’intervistato, senza necessità di ulteriori controlli. Nell’ipotesi del racconto di un fatto non vero o non dimostrato vero, è sufficiente esplicitare che il fatto storico narrato è la diffusione di una certa notizia e non la sua rispondenza al vero. L’intervistatore potrà valersi dell’esimente dell’esercizio di un diritto (*ex art. 51 c.p.*) ogni volta che sia stato scrupoloso nel riportare integralmente quanto dichiarato dall’intervistato, che sia stato neutrale e distaccato, testimone obiettivo delle dichiarazioni altrui, che abbia posto domande funzionali e non maliziose²¹.

L’intervista, inoltre, in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, alla materia in discussione o al contesto dell’articolo, deve avere una rilevanza pubblica indiscutibile, tale da escludere per l’intervistatore la possibilità di operare censure sulle dichiarazioni ricevute. Le dichiarazioni, in sostanza, devono incarnare un obiettivo interesse per la collettività senza che l’intervistatore abbia in alcun modo influenzato le stesse.

In materia, è necessario segnalare, inoltre, un successivo intervento della Cassazione²² che ha ulteriormente ristretto la portata delle esimenti alla responsabilità dell’intervistatore: questi non risponde dei contenuti dell’intervista soltanto se “*si limita a riferire parole effettivamente dette dall’intervistato senza modifiche delle parole stesse o commenti*”. Non è sufficiente, dunque, che l’intervistatore sia **fedele a quanto detto dall’intervistato**, ma la verità della notizia non viene rispettata quando, pur essendo vere le affermazioni riportate, siano dolosamente o anche solo colposamente, taciute altre dichiarazioni in grado di “*mutare pesantemente il significato delle prime*”. Sempre secondo questo orientamento della Cassazione, l’intervistatore non può invocare

una sorta di dissimulazione dell’autore dell’articolo, che andrebbe considerato alla stregua di un coautore delle dichiarazioni diffamatorie oppure uno strumento consapevole della loro diffusione. Il giornalista, ancora secondo questo orientamento, è tenuto a garantire in ogni caso il rispetto della correttezza formale o continenza. Tra le maggiori critiche a questa posizione giurisprudenziale, bisogna evidenziare l’eccessiva gravosità derivante al giornalista dalla difficoltà di verificare la verità di quanto affermato da altri. L’impossibilità di effettuare tale controllo si tradurrebbe nell’inutilizzabilità dell’intervista oppure, nell’ipotesi di singole dichiarazioni potenzialmente lesive ed infondate, il giornalista per autotutelarsi dovrebbe operare dei “tagli” esercitando un potere di censura che non gli è proprio.

²⁰ Cfr. anche Cass. pen. 11 aprile 1986, in *Dir. inf.*, 1986, p. 90 ss., nonché Trib. Roma 5 ottobre 1995, in *ibidem*, 1996, p. 249 ss.

²¹ Questo orientamento sceglie di valorizzare l’interesse generale a conoscere una certa notizia in sé e per sé, a prescindere dalla verità del fatto riferito. Si veda anche Trib. Roma 28 settembre 1993, in *Foro it.*, 1995, I, c. 1041 ss. A questo orientamento possono essere mosse diverse critiche, innanzitutto rilevando come nel creare una sorta di automatismo tra intervista e assenza di responsabilità del giornalista, si creerebbe un clima di deresponsabilizzazione nell’esercizio di una professione che coinvolge comunque diritti fondamentali della persona quali l’onore e la reputazione.

²² Si veda Cass. civ., 15 dicembre 2004, n. 23366, in *Giust. civ.*, 2006, p. 1590 ss.



l'esimente “quando con il ricorso ad accostamenti suggestionanti di singole affermazioni dell'intervistato capziosamente scelte e/o a mutamenti dell'ordine di esposizione delle medesime, si pervenga ad una presentazione dell'intervista oggettivamente idonea a creare nella mente del lettore (od ascoltatore) una rappresentazione della realtà dell'intervista medesima falsa in tutto o in parte stessa (rilevante)”. **Una intervista non deve essere “tagliata” nemmeno quando il tema centrale di essa venga comunque correttamente riportato**, poiché basta anche soltanto un “accostamento suggestionante”, tratto per di più da quanto già detto dall'intervistato, perché l'intervistatore sia chiamato a rispondere per diffamazione²³.

2. I limiti all'esercizio del diritto ad informare nelle sue diverse manifestazioni, come è noto, sono stati originariamente fissati da una celebre pronuncia della Suprema Corte (la cd. “sentenza-decalogo”)²⁴: tale decisione, nella ricerca di un punto di equilibrio tra attività informativa e tutela della personalità, ha stabilito quali siano i criteri che il diritto di cronaca deve rispettare affinché la divulgazione di notizie, pure lesive della altrui sfera personale, possa considerarsi lecita espressione del diritto di cui all'art. 21 Cost. e non comporti, perciò, responsabilità civile (o penale)²⁵.

Come accennato, devono ricorrere tre condizioni, che, affermate originariamente nella citata pronuncia del 1984, sono poi state meglio definite dalla giurisprudenza successiva: la verità oggettiva o anche soltanto putativa (purché frutto di diligente lavoro di ricerca); l'utilità sociale dell'informazione; la forma civile dell'esposizione dei fatti e della loro valutazione, che non ecceda lo scopo informativo da conseguire e sia improntata a leale chiarezza, evitando forme di offesa indiretta (la cd. “continenza espressiva”).

2.1. Il concetto di verità, così come individuato dalla giurisprudenza, è quello più difficile da definire in modo assoluto.

²³ Osservazioni analoghe a quelle esposte nel testo per le interviste possono proporsi in ordine al tema della pubblicazione del contenuto di una lettera su un giornale: ciò, infatti, può portare ad una condanna per il reato di diffamazione a mezzo stampa. È quanto ha stabilito la quinta sezione penale della Corte di Cassazione, nella sentenza del 2 dicembre 2003, n. 46226: il giornalista ha sempre e comunque il dovere di verificare la veridicità delle affermazioni contenute nella lettera, l'esistenza del mittente e l'effettiva paternità del testo, ciò anche nel caso in cui le affermazioni della lettera costituiscano oggetto di denuncia alle autorità competenti. In particolare, nella missiva, pubblicata dal giornale “La Sicilia” il 27 agosto 1996, si affermava che in Sicilia, a Giardini Naxos, esisteva un comitato di affari di personaggi pubblici (venivano, peraltro, riportati anche alcuni nomi) che si erano macchiati del reato di interesse privato in atti di ufficio e che avevano pilotato l'appalto per la costruzione di un parcheggio.

²⁴ Cass. civ., sez. I, 18 ottobre 1984, n. 5259, in *Foro it.*, 1984, CVII, c. 2712 ss., nonché in *Dir. inf.*, 1985, p. 143 ss.

²⁵ Su analoghe posizioni, DI GIOVINE, *I confini della libertà di manifestazione del pensiero*, Milano, 1988, p. 34 ss.



La nozione giuridica di verità (come quella, contraria e parallela, di falso), infatti, non coincide perfettamente con ciò che è possibile trarre da altre discipline quali la filosofia o la scienza, proprio perché il giurista condivide con il filosofo e lo scienziato l'incapacità di definire la "verità" in termini del tutto privi di aspetti problematici²⁶.

Appunto per questo, nell'impossibilità di definirla compiutamente, a quanti esercitano attività di informazione non può essere imposta l'aderenza alla verità "assoluta", ma bisogna fermarsi ad un concetto "convenzionale" di verità: in tale prospettiva, la "verità giornalistica" finisce per coincidere con il rispetto dell'obbligo di un rigoroso controllo circa l'attendibilità delle fonti, cioè nel riportare il fatto oggettivamente così come tali fonti lo hanno presentato²⁷.

In altre parole, la verità che esonera chi fa informazione da responsabilità non è necessariamente quella dei fatti in sé, ma anche quella desumibile da fonti di cui si è scrupolosamente verificata l'attendibilità: per chi svolge attività informativa, di conseguenza, non è vero soltanto ciò che è vero, ma anche ciò che è "credibilmente" vero²⁸.

²⁶ In tema, MACRÌ, *Diffamazione a mezzo stampa tra verità dei fatti, verosimiglianza e putatività*, in *Riv. civ. prev.*, 1996, p. 97 ss.

²⁷ Il limite della verità obiettiva dei fatti riportati dal giornalista è stato identificato in giurisprudenza anche come "continenza sostanziale". In tal senso, tra le altre, Cass. civ., sez. III, 24 maggio 2002, n. 7628, in *Studium juris*, 2002, p. 1260 ss. Si veda anche SAVORANI, *Giornalista, direttore ed editore: responsabilità e regressi* (nota a Cass. 19 febbraio 1995, n. 9892), in *Danno e resp.*, 1996, p. 96 ss.

²⁸ Secondo la giurisprudenza, la verifica della verità della notizia deve essere svolta secondo una sorta di giudizio ipotetico *ex ante*, fondato cioè sulle conoscenze che il giornalista era in grado di ottenere al momento della pubblicazione, a nulla rilevando quelle formatesi in epoca successiva. Questo principio, che potremmo definire della "verità contingente", è stato elaborato in occasione dei giudizi in materia di cronaca giudiziaria: si veda, ad esempio, Cass. pen., sez. V, 22 marzo 1999, n. 2842, in *Dir. inf.*, 2000, p. 384 ss., secondo cui "Il rispetto del limite della verità deve essere valutato al momento in cui la notizia viene diffusa e non già secondo quanto viene successivamente accertato, con la conseguenza che l'eventuale discrepanza tra i fatti narrati e quelli realmente accaduti non esclude che possa essere invocato l'esercizio del diritto di cronaca". Ancor più esplicita in tal senso è Cass. pen., sez. V, 23 febbraio 1998, n. 5767, in *Giust. pen.*, 1999, II, p. 183 ss., che statuisce: "In tema di diffamazione, l'esercizio di un diritto scrimina se il fatto offensivo è vero. Quando viene attribuito un reato, ciò che scrimina non è soltanto la verità dell'incolpazione, sub specie di "nome iuris" del fatto, ma anche la verità del solo dato oggettivo che è rappresentativo, di per sé, secondo la diligenza dell'onomo medio, del corrispondente reato. La verità del fatto, in tal senso inteso, deve essere apprezzata, nella serietà della prospettazione e ai fini dell'accertamento del dolo e dell'esimente, con riferimento al momento in cui viene posto in essere l'atto diffamatorio e alle circostanze e ai comportamenti che, in quel tempo, fanno ritenere fondata la propalazione. Il "post factum", in quanto estraneo alla verità del momento, ed il successivo accertamento giudiziale dell'infondatezza dell'accusa, basata su elementi non conosciuti o non conoscibili al tempo della propalazione, non possono avere incidenza giuridica per escludere la causa di giustificazione. Tuttavia, poiché la norma incrimina anche la propalazione di fatti veri, l'esimente postula il limite della continenza onde evitare che l'esercizio del diritto si risolva in un pretesto e in uno strumento illecito di aggressione all'altrui reputazione. La continenza, quindi, ha una duplice prospettazione, soggettiva e oggettiva, formale e sostanziale, in quanto desumibile da due elementi essenziali, sintomatici di serenità, misura e proporzione. (In motivazione la Corte ha chiarito che se è vero che la configurabilità del delitto prescinde dall'"animus diffamandi", essendo il reato punibile a titolo di dolo generico, è anche vero che il "dolos bonus", quale l'"animus defendendi", può essere sintomatico di una posizione psicologica inconciliabile con la coscienza di ledere e mettere in pericolo il bene protetto)".



Allora, le problematiche di definizione del requisito della verità finiscono per ridursi a valutazione della correttezza e della scrupolosità del metodo di verifica delle fonti ed, in ultima analisi, nella determinazione della diligenza esigibile da chi fa informazione rispetto a tale operazione²⁹.

Ancorare il requisito della verità dell'informazione all'attività di verifica delle fonti consente di superare molte delle complesse astrazioni, tipicamente dottrinali, circa la "verità contingente"³⁰ o quella "indiretta".

Per quanto concerne il primo caso, la violazione del requisito della verità non coincide soltanto con la mera falsità delle circostanze riferite da chi fa informazione, ma può essere, altresì, riscontrata nella cd. "mezza verità", quando cioè pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano dolosamente o anche solo colposamente taciuti altri fatti tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato.

In altre parole, la "verità incompleta" è giuridicamente equiparata alla falsità³¹ ed, in tale prospettiva, sebbene accomunate nelle conseguenze normative, bisogna distinguere nettamente tra i casi di falso "materiale" o sostanziale e quelli di falso da "rappresentazione".

Con la prima espressione ci si riferisce a tutte le ipotesi in cui la verità dei fatti è oggettivamente carente; con la seconda, invece, si richiamano i casi in cui la falsità deriva

²⁹ Si veda anche BIANCO, *Il diritto del giornalismo*, Padova, 1997, *passim*. In giurisprudenza, si è sottolineato che eventuali esigenze di celerità non giustificano la pubblicazione della notizia diffamatoria senza preventiva verifica dell'attendibilità delle sue fonti. Cfr. Cass. pen., sez. V, 9 novembre 2004, n. 48095, in *Guida dir.*, 2005, 2, p. 97 ss., che ha ribadito il principio secondo cui "Il diritto di cronaca tutelato dal vigente ordinamento esige la rigorosa osservanza di precisi limiti che hanno fondamento nell'ordinamento stesso e nell'etica deontologica professionale. Il giornalista non può disinvoltamente ed indiscriminatamente trasmettere la notizia a lui pervenuta senza verificare – attraverso l'esame e il controllo delle fonti di informazione – la loro rispondenza al vero; né ripararsi dietro l'esigenza di una rapida divulgazione della notizia, perché se non è in grado – a ragione della ristrettezza dei tempi – di compiere ogni accertamento atto a fugare ogni dubbio o incertezza in ordine alla verità sostanziale del fatto deve semplicemente astenersi dal divulgare la notizia, e non può trasmetterla al pubblico con il rischio di una sua eventuale non rispondenza al vero". Cfr. BORRUSO, *Il dovere di lealtà del giornalista*, in *Dir. inf.*, 1991, p. 441 ss.

³⁰ In dottrina, BONESCHI, *Etica e deontologia del giornalista nella cronaca giudiziaria: qualche regola da rispettare*, in *Dir. inf.*, 1999, p. 569 ss. Il discorso relativo alla verità contingente, in particolare quella legata al resoconto delle vicende giudiziarie, è strettamente legato ad un altro principio fondante del nostro ordinamento costituzionale e cioè quello relativo alla presunzione di innocenza, che si ritiene, ad ogni modo, prevalente rispetto al diritto di cronaca: in tal senso, Cass. pen., sez. V, 03 giugno 1998, n. 8036, in *Cass. pen.*, 1999, p. 2518 ss., secondo cui "in tema di cronaca giudiziaria, la verità della notizia mutuata da un provvedimento giudiziario sussiste, ai fini della scriminante di cui all'art. 51 c. p., ogni qualvolta essa sia fedele al contenuto del provvedimento stesso, senza alterazioni o travisamenti. Il limite della verità deve essere restrittivamente inteso, dovendosi verificare la rigorosa corrispondenza tra quanto narrato e quanto realmente accaduto, perché il sacrificio della presunzione di innocenza non può esorbitare da ciò che sia necessario ai fini informativi. (Fattispecie in cui è stato ritenuto diffamatorio affermare, contrariamente al vero, che l'imputato era stato arrestato)".

³¹ In dottrina, tra gli altri, BEVERE – CERRI, *Il diritto di informazione e i diritti della persona*, Milano, 1995, *passim*. In tal senso, Cass. civ. 18 ottobre 1984, n. 5259, cit.: "Quest'ultima, anzi, è più pericolosa dell'esposizione di singoli fatti falsi per la più chiara assunzione di responsabilità (e, correlativamente, per la più facile possibilità di difesa), che comporta, rispettivamente, riferire sentire riferito a sé un fatto preciso falso, piuttosto che un fatto vero ma incompleto. La verità incompleta deve essere, pertanto, in tutto equiparata alla notizia falsa".



dalle modalità di “presentazione” dei fatti, perché, ad esempio, incompleti, artatamente riordinati oppure mostrati in maniera distorta³².

La fattispecie della “verità putativa”, al contrario, è quella di una notizia obiettivamente falsa diffusa da chi, adoperando la normale diligenza esigibile, non poteva che ritenerla vera. La verità putativa, allora, altro non è se non una “verità soggettiva” che libera da responsabilità perché fondata su un parametro valutativo (*id est*, la diligenza esigibile) oggettivato.

In effetti, il giudizio putativo sulla verità della notizia si sposta inevitabilmente, ancora una volta, sul piano della apparente attendibilità delle fonti: su chi diffonde una notizia, come già sottolineato, grava un obbligo generale di accurato controllo delle fonti, con onere a suo carico di provare la cura e la cautela poste nei necessari accertamenti volti a vincere ogni dubbio ed incertezza prospettabili in ordine alla verità sostanziale dei fatti.

Lungo questa linea di pensiero, possono dedursi una serie di corollari, tra cui, innanzitutto, quello secondo cui non esistono fonti attendibili e privilegiate in astratto, per definizione, ma tutte devono essere sempre verificate (*in primis*, le agenzie di stampa); poi, che bisogna consultare non una, ma una pluralità di fonti e, in caso di contrapposizione, controllarle in maniera incrociata; ancora che, in occasione delle interviste, il semplice riportare frasi altrui in maniera testuale non è di per sé causa esimente oppure che prima di pubblicare una lettera dal contenuto diffamatorio è sempre necessario verificarne l'autenticità e l'attendibilità³³.

È importante sottolineare, in ogni caso, che il significato di “verità oggettiva della notizia” deve essere inteso sotto un duplice significato, potendo tale espressione essere intesa sia come verità del fatto oggetto della notizia, sia come verità della notizia come fatto in sé e, quindi, indipendentemente dalla verità del suo contenuto. In altre parole, il fatto riferito può non essere affatto vero, ma ciò tuttavia non esclude che può essere assolutamente vero che qualcuno lo abbia raccontato. Occorre, però, che tale notizia diffusa da terzi costituisca di per sé stessa un “fatto” così rilevante nella vita pubblica da non poter essere taciuto da chi svolge attività di informazione.

³² Vedi BECHELLONI, *Giornalismo o postgiornalismo? Studi per pensare il modello italiano*, Napoli, 1995, p. 24 ss. Cfr. anche BENIGER, *The Control Revolution*, Cambridge, 1986, trad.it. *Le origini della società dell'informazione. La rivoluzione del controllo*, Torino, 1995, *passim*. Le ipotesi di falsità per l'esposizione di una verità parziale possono concretamente essere differenti. Bisogna, allora, distinguere: il falso da notizia incompleta o “reticente” (il giornalista omette o tace fatti, circostanze o opinioni, che da sole sarebbero state in grado di conferire diverso, se non opposto, significato alla notizia); falso da enfaticizzazione di aspetti secondari della vicenda (avviene quando il giornalista, pur riportando un fatto vero, dia maggiore risalto ad alcuni aspetti dello stesso, così da favorire una illogica e tendenziosa valutazione); falso da mistificazione ed ambiguità del linguaggio (è il caso dell'insinuazione e perfino dell'uso “sapiente” della forma dubitativa); falso da contesto e tempo della pubblicazione (una notizia, vera in un dato momento storico, può non esserlo più per il tempo in cui è pubblicata oppure per la particolare natura della pubblicazione); falso da commistione di cronaca e critica (si attua attraverso il subdolo inserimento nel pezzo di cronaca di valutazioni personali atte ad indirizzare il lettore verso una interpretazione della vicenda). In tal senso, SICA – STANZIONE, *Informazione, “verità” e tutela della persona*, cit., p. 42 ss.

³³ Cfr. DANOVI, *Il dovere di verità*, in *Dir inf.*, 1991, p. 477 ss.



Bisogna tuttavia specificare che, in questo caso, il cronista ovviamente ha il dovere di mettere bene in evidenza che la verità asserita non si estende al contenuto del racconto, ma che si sta limitando a registrare il fatto storico, in sé considerato, che una determinata notizia circola pubblicamente, nonché di riferirne anche le fonti di diffusione per le doverose, conseguenti assunzioni delle rispettive responsabilità.

Tutto ciò deve essere fatto dal cronista contestualmente alla divulgazione della notizia, non potendo rinviare il riferimento alle fonti a momenti successivi (magari in sede di giudizio).

Il concetto di verità in ambito informativo, in definitiva, ha subito una opera di progressiva “desacralizzazione” ad opera delle corti e della dottrina che, dinanzi all’impossibilità di individuarne una nozione convincente, si sono col tempo assestate su posizioni caratterizzate dalla relatività o perché riferite a parametri di giudizio esterni al fatto in sé (diligenza nella valutazione delle fonti) o perché frutto della equiparazione giuridica di fenomeni ontologicamente differenti (il falso e la verità parziale, per un verso, la verità obiettiva e quella putativa, per un altro)³⁴.

2.2. L’attività informativa incontra un altro importante limite, definito sempre in ambito giurisprudenziale, nel presupposto della utilità sociale della pubblicazione della notizia. Tale concetto, pur nella relativa varietà di significati che ne hanno proposto le corti, finisce per coincidere con l’interesse della collettività alla conoscenza di determinati fatti di rilievo sociale, politico, giudiziario, scientifico e via enumerando³⁵.

In tal senso, a chi diffonde una notizia viene imposto l’obbligo di verificare, prima della pubblicazione dell’informazione, non soltanto la verità dei fatti riportati, ma anche l’effettivo interesse che il pubblico possa avere per quei fatti.

Tuttavia, discorrere di “effettivo interesse” della collettività è cosa diversa rispetto al mero “desiderio”: il concetto di utilità sociale richiamato dalla giurisprudenza quale limite al diritto di fare informazione, infatti, è una entità oggettivata, che non necessariamente coincide con l’esigenza soggettiva di soddisfare la propria curiosità³⁶.

A conferma di ciò, ad esempio, anche se si ritiene generalmente che le vicende private di persone impegnate nella vita politica o sociale siano di interesse pubblico, quando dalle stesse possano desumersi elementi di valutazione della personalità o della moralità di chi debba godere della fiducia dei cittadini, tuttavia non è certo la semplice curiosità del pubblico a poter giustificare la diffusione di notizie sulla vita privata altrui, perché è necessario che tali notizie rivestano oggettivamente interesse per la collettività³⁷.

³⁴ Sul punto si veda BRETON, *L'utopie de la communication*, Paris, 1995, trad.it. *L'utopia della comunicazione*, Torino, 1996, *passim*.

³⁵ In giurisprudenza, Cass. 6 aprile 1993, n. 4109, in *Corr. giur.*, 1993, p. 1345 ss.; Trib. Roma 3 febbraio 1995, in *Dir. inf.*, 1996, p. 43 ss.; Pret. Milano, 27 giugno 1986, *ibidem*, 1986, p. 924 ss.

³⁶ In argomento, VALASTRO, *L'esercizio della professione giornalistica*, in ZACCARIA (a cura di), *Materiali per un corso sulla libertà di informazione e di comunicazione*, Padova, 1996, p. 387 ss.

³⁷ Così Cass. pen., sez. V, 9 ottobre 2007, n. 42067, cit.



In altre parole, il requisito della utilità sociale della notizia da pubblicare corrisponde ad un valore più profondo e cioè la necessità che l'informazione sia, innanzitutto, uno strumento per permettere al fruitore di essa di rendersi conto dei fatti storici narrati, perché ne tragga una concreta possibilità di apprendimento e di miglioramento nella comprensione della realtà contemporanea: l'informazione, dunque, deve contribuire all'evoluzione della coscienza sociale degli individui³⁸.

Ecco allora che, alla luce del presupposto della utilità sociale, la pubblicazione di informazioni intime o di commenti sulla vita privata delle persone, capaci di lederne la reputazione o la sfera personale, non può essere giustificata, a meno che ciò non soddisfi l'interesse della collettività alla migliore comprensione di sé medesima³⁹.

In relazione a questo aspetto, bisogna comunque osservare che, da tempo, dottrina e giurisprudenza, pur ancorando l'utilità sociale della notizia a presupposti oggettivi diversi dalla mera curiosità del pubblico, tuttavia ritengono direttamente correlate la notorietà dell'individuo e tale requisito, nel senso che più una persona è "nota" maggiore diviene automaticamente l'utilità sociale della pubblicazione delle notizie che la riguardano⁴⁰.

Strettamente correlato al discorso in esame è quello concernente l'attualità della notizia, spesso utilizzato dai giudici per negare a chi fa informazione la possibilità di ripubblicare, a distanza di lungo tempo, una notizia già ben nota al pubblico: nelle fattispecie di nuova pubblicazione della notizia "datata"⁴¹, infatti, difetterebbe proprio il requisito dell'utilità sociale.

Fattispecie almeno in parte diversa è quella avente ad oggetto, invece, la novità del fatto riportato⁴²: la giurisprudenza, sul punto, non ha mancato di evidenziare come la "ossessiva reiterazione" di una notizia in un arco temporale molto ridotto senza il sopravvenire di alcuna novità rilevante dimostrerebbe la totale assenza di qualsivoglia interesse pubblico sul piano della corretta informazione⁴³.

2.3. Con il limite della cd. "continenza espressiva" si impone a chi fa informazione un ulteriore obbligo nella "traduzione" di un fatto storico in notizia: egli non soltanto deve, dal punto di vista oggettivo, valutare obiettivamente la verità della vicenda e la sua rilevanza per la collettività (l'utilità sociale), ma, in chiave soggettiva, deve "autoimporsi" una forma ed uno stile civili nella esposizione e valutazione dei fatti.

³⁸ Si veda Trib. Roma 15 maggio 1995, in *Dir. inf.*, 1996, p. 424 ss. Si veda anche ALPA, *Nota di commento a Cass. 18 ottobre 1984, n. 5259*, in *Nuova giur. civ. comm.*, I, 1985, p. 215 ss.

³⁹ Si veda, sul punto, FERRI, *Tutela della persona e diritto di cronaca*, in *Quadrimestre*, 1984, p. 609 ss.

⁴⁰ Cfr. Cass. 7 febbraio 1996, n. 982, in *Danno e resp.*, 1996, p. 456, nonché, nel merito, Trib. Milano 7 aprile 1997, in *Giur. it.*, 1997, I, 2, p. 409 ss.

⁴¹ In giurisprudenza, Trib. Roma 15 maggio 1995, in *Dir. inf.*, 1996, p. 424 ss.

⁴² Si veda, *inter alios*, ZENO-ZENCOVICH – CLEMENTE – LODATO, *La responsabilità professionale del giornalista e dell'editore*, cit., p. 3 ss.

⁴³ In argomento, Trib. Napoli 8 aprile 1995, in *Dir. inf.*, 1995, p. 1016 ss.; Trib. Roma 24 gennaio 1996, *ibidem*, 1996, p. 572 ss., con nota di ZENO-ZENCOVICH. In dottrina, anche CITARELLA, *La r.c. del giornalista*, cit., p. 410.



Il limite della continenza espressiva rappresenta, così, la volontà di caratterizzare l'informazione come obiettiva in una dimensione ulteriore: non soltanto quella della ricostruzione della notizia, ma anche quella delle modalità espositive della stessa.

In sostanza, chi fa informazione, nella ricostruzione della notizia, non deve eccedere rispetto allo scopo informativo da conseguire, impegnandosi in una attività *“improntata a serena obiettività almeno nel senso di escludere il preconcetto intento denigratorio e, comunque, in ogni caso rispettosa di quel minimo di dignità cui ha sempre diritto anche la più riprovevole delle persone, sì da non essere mai consentita l'offesa triviale o irridente i più umani sentimenti”*⁴⁴.

Allora, chi diffonde una notizia deve comportarsi correttamente e secondo buona fede non soltanto nella valutazione della obiettività del fatto, ma anche nella esposizione di esso a quanti dell'informazione fruiscono, affinché essi percepiscano il fatto narrato così come è effettivamente avvenuto⁴⁵.

Chi “fa informazione”, allora, non deve ricorrere a mezzi subdoli per far passare come verità obiettiva, come accadimento storico ciò che è già stato mediato e filtrato dal giudizio individuale del singolo: la giurisprudenza, secondo tale indirizzo interpretativo, a partire dal 1984 in poi, ha individuato una serie di formule espressive “tipizzate” tramite cui generalmente si travalica il limite della continenza espressiva.

Le diverse tipologie di *“eccesso nella forma”* si riducono a quattro: vi è innanzitutto l'uso scorretto del sottinteso, che si realizza tramite la voluta utilizzazione di espressioni vaghe o allusive al fine di indurre il fruitore della notizia ad interpretare in maniera distorta la reale dinamica degli eventi. È il caso, ad esempio, dell'uso delle parole virgolettate al fine di farle intendere come meri eufemismi o termini ironici⁴⁶.

Altra fattispecie tipizzata di violazione del limite della continenza espressiva è quella degli accostamenti suggestionanti, che si configura quando alla notizia esposta si accompagna la narrazione di altri fatti, anche in forma aneddotica o generalizzante, che per il contesto in cui sono inseriti finiscono inevitabilmente per falsare la percezione della verità obiettiva: tipico esempio è quello delle frasi incidentali, non legate al resto del testo da un esplicito vincolo sintattico, ma logicamente allusive ad un giudizio nel merito della vicenda⁴⁷.

Di notevole importanza nella prassi è l'ipotesi dell'utilizzo, da parte di chi diffonde la notizia, di un tono sproporzionatamente scandalizzato e sdegnato (in particolare nei titoli) oppure di una eccessiva ed artificiosa drammatizzazione di notizie di per sé irrilevanti o, comunque, di scarsa importanza. Questa operazione – evidentemente – induce i destinatari dell'informazione più suggestionabili a sovrapporre alla realtà dei fatti una immagine falsamente “ingigantita” degli stessi: questa vera e propria opera di

⁴⁴ Così ancora Cass. civ. 18 ottobre 1984, n. 5259, cit.

⁴⁵ Cfr. ROPPO, *Nota a Cass. 18 ottobre 1984, n. 5259*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1985, I, p. 218 ss., e PARDOLESI, *Nota a Cass. 18 ottobre 1984, n. 5259*, in *Foro it.*, I, 1984, c. 2711 ss. In giurisprudenza, Trib. Roma 11 febbraio 1993, in *Dir. inf.*, 1993, p. 425 ss.

⁴⁶ Per le peculiarità del rapporto tra continenza e critica artistica, si veda Trib. Milano 25 gennaio 1988, in *Dir. inf.*, 1988, p. 450 ss.

⁴⁷ Nelle pronunce di merito, *inter alias*, Trib. Monza 17 gennaio 1992, in *Dir. inf.*, 1993, p. 132 ss., e Trib. Roma 31 ottobre 1991, *ibidem*, 1993, p. 138 ss.



mistificazione del dato reale si opera in concreto soprattutto tramite un accorto uso degli aggettivi da associare alle fasi-chiave della esposizione⁴⁸.

L'ultimo caso cui ricondurre le diverse ipotesi concrete di scorrettezza nella esposizione è quella delle insinuazioni o delle velate allusioni: chi diffonde la notizia, senza esporre direttamente alcun fatto o alcun giudizio negativo, articola il proprio discorso in maniera tale da condurre il destinatario della stessa ad una conclusione che appare logica o scontata sebbene inespressa⁴⁹.

2.4. Al "triangolo" delle esimenti (verità, continenza espressiva, utilità sociale) appena descritto, l'esperienza giurisprudenziale, prima, e la normativa in materia di privacy, poi, hanno affiancato un ulteriore limite all'attività informativa: quello della essenzialità dell'informazione.

Gli artt. 136 ss. del d. lgs. n. 196/03, infatti, dettano una serie di disposizioni in ordine al trattamento di dati personali nell'esercizio della professione di giornalista e, tra tali norme, spicca il comma terzo dell'art. 137 che, nel ribadire i limiti al diritto di cronaca, fa esplicito riferimento a "*quello dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico*".

Queste disposizioni, a loro volta, rimandano al codice deontologico dei giornalisti, approvato dal Garante per la protezione dei dati personali, d'intesa con il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, con provvedimento datato 29 luglio 1998⁵⁰. Ebbene, l'art. 6 del Codice è specificamente dedicato alla "*essenzialità dell'informazione*" e sancisce che la divulgazione di "*notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata, quando l'informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti*"⁵¹.

Il principio in esame, dunque, ha trovato la sua originaria "codificazione" in materia di tutela della riservatezza⁵², ma in realtà già da tempo le corti avevano elaborato questo

⁴⁸ In dottrina, ALPA, *Nota di commento a Cass. 18 ottobre 1984, n. 5259*, cit., p. 218 ss. Cfr. anche CITARELLA, *La r.c. del giornalista*, cit., p. 413.

⁴⁹ Sul problema del rapporto tra aggettivazione e limite della continenza, cfr. Trib. Napoli 8 aprile 1995, in *Dir. inf.*, 1995, p. 1012 ss.

⁵⁰ Non è questo il luogo per soffermarsi compiutamente sulle caratteristiche di tale documento, del quale tuttavia è incontrovertibile la natura "normativa", testimoniata innanzitutto dal fatto che la prima stesura del testo, elaborato dall'Ordine dei giornalisti, venne respinta dal Garante, perché sin dall'intitolazione ("Norme deontologiche") tradiva un intento ed una vocazione categoriali, laddove, invece, l'allora art. 25 l. n. 675/96 (oggi art. 139 d. lgs. 196/03) chiamava la categoria a partecipare ad un vero e proprio processo legislativo, ovvero di creazione di regole destinate ad integrare l'ordinamento statale in *subjecta materia*. Sul tema, SICA, *Approvato il Codice deontologico dei giornalisti*, in *Corr. giur.*, 1998, 1, p. 1256 ss.

⁵¹ In giurisprudenza, Trib. Palermo 21 febbraio 2007, in *Dir. inf.*, 2007, p. 311 ss. In dottrina, CORRIAS LUCENTE, *Dato o notizia? La tutela della riservatezza e il diritto di cronaca*, *ibidem*, 1999, p. 88 ss.

⁵² In tema di tutela della riservatezza, cfr., per tutti, SICA – STANZIONE (commentario diretto da), *La nuova disciplina della privacy. D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196*, Torino, 2004, *passim*, e CARDARELLI – SICA – ZENO-ZENCOVICH, *Il codice dei dati personali. Temi e problemi*, Milano, 2004, *passim*.



ulteriore limite al diritto di fare informazione, soprattutto in tema di lesione dell'onore e di abuso dell'immagine altrui⁵³.

Bisogna sottolineare, ad ogni modo, che se i presupposti dell'utilità sociale, della verità (anche putativa) e della continenza sono finalizzati a proteggere, in genere, tutti i diritti della personalità che possono essere lesi in sede di esercizio del diritto di cronaca, il limite della essenzialità della notizia ha come scopo esclusivo quello di tutela la riservatezza dell'individuo. Ci si trova immediatamente nella sfera privata della persona⁵⁴.

In sostanza, il confine della essenzialità della notizia non ha come finalità prima quella di impedire il verificarsi di un danno potenziale per il titolare dei dati, ma semplicemente quella di impedire la diffusione incontrollata e senza consenso di informazioni personali a mezzo stampa⁵⁵.

Ed allora, in un settore delicato come quello del rapporto tra riservatezza ed attività informativa, in cui le informazioni personali non sono oggetto di semplice comunicazione, ma di immediata diffusione, l'"impianto degli equilibri" che domina il sistema-*privacy* pretende ancora una volta il rispetto della regola del consenso preventivo alla circolazione del dato, quand'anche espresso soltanto per comportamenti concludenti.

Cosa accade quando neppure questo consenso è stato espresso oppure non si è voluto prestare?

Ebbene, in siffatte ipotesi, nel rispetto delle prerogative della libertà di informazione, il diritto di svolgere attività informativa non si blocca, ma incontra il limite interno dell'essenzialità⁵⁶.

D'altro canto, il presupposto della essenzialità della notizia, al contrario dei limiti della verità, dell'utilità sociale e della continenza, potrebbe essere letto più che quale mero confine, come una "chiave" per superare le barriere poste al diritto di fare informazione dal *right to privacy*⁵⁷.

In questa prospettiva, chi fa informazione, quando non ha acquisito il consenso, esplicito o implicito che sia, al trattamento dei dati dell'interessato, nel rispetto del diritto

⁵³ Vedi SICA, *Danno morale per lesione della privacy: domicilio ed essenzialità della notizia* (nota a Tribunale di Milano, 13 aprile 2000, n. 3926), in *Dir. inf.*, 3, 2000, p. 469 ss., e CORRIAS LUCENTE, *Dato o notizia? La tutela della riservatezza e il diritto di cronaca* (nota a Pretura di Roma, 10 ottobre 1998 e 16 ottobre 1998), *ibidem*, 1999, p. 96 ss. Cfr. anche VIGLIAR, commento *sub artt.* 136-139, in SICA – STANZIONE (commentario diretto da), *La nuova disciplina della privacy*, cit., p. 604 ss., e COLONNA, *Il danno da lesione della privacy*, in *Danno e resp.*, 1999, p. 18 ss. e spec. p. 20.

⁵⁴ Vedi STANZIONE (a cura di), *Il riserbo e la notizia: per un'etica della comunicazione*, in *Quaderni del Dipartimento di Diritto dei Rapporti Civili ed Economici nei Sistemi Giuridici Contemporanei*, diretti da STANZIONE, Salerno, 1996, p. 35 ss.

⁵⁵ Cfr. FERRI, *Privacy, libertà di stampa e dintorni*, in CUFFARO - RICCIUTO – ZENO-ZENCOVICH (a cura di), *Trattamento dei dati e tutela della persona*, Milano, 1999, p. 51 ss.

⁵⁶ Si veda anche GALLO, *Lesione della reputazione e tecniche di selezione del danno risarcibile* (nota ad App. Roma 1 febbraio 1993), in *Dir. inf.*, 1993, I, p. 924 ss.

⁵⁷ Cfr. VOTANO, *L'attività giornalistica*, cit., che scrive (p. 514): «più che di fronte a un limite, però, nel caso dell'essenzialità dell'informazione sembra di trovarsi piuttosto innanzi a una condizione di attivazione delle eccezioni poste in favore dell'attività giornalistica e per l'espressione della creatività artistica». Su posizioni analoghe anche SIMONETTI, Comm. *sub art.* 136, in CIRILLO (a cura di), *Il Codice sulla protezione dei dati personali*, Milano, 2004, p. 479 ss.



alla riservatezza, deve conformare la sua attività al principio di essenzialità e cioè escludere dal “nucleo” della notizia tutte quelle informazioni che si rivelino essere estranee o marginali rispetto all’evento da proporre al pubblico.

All’indomani dell’entrata in vigore della normativa sulla tutela della riservatezza e del codice deontologico, allora, quello che era tradizionalmente conosciuto come il “triangolo” delle esimenti del diritto di fare informazione, diviene oggi, completato dal concetto di essenzialità della notizia, un “quadrilatero” che non soltanto definisce, ma addirittura favorisce lo spazio della libertà di manifestazione del pensiero di chi svolge attività giornalistica.